


14547

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**
U del 09/06/2016 Prot.: 0014547 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 150
Proposta di legge di iniziativa della Consigliera Patrizia Bartelle
relativa a: "MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO
1993, N. 29, "TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA
POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON
IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER
TELERADIOCOMUNICAZIONI" E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciampetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 150

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Bartelle

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, N. 29,
"TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA
IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI" E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2016.

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, N. 29, "TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Relazione:

La modifica alla legge regionale del 1993 n.29 vuole andare incontro alle esigenze di maggior snellezza delle procedure, al fine di evitare le duplicazioni di autorizzazioni che possono ostacolare il lavoro della pubblica amministrazione e delle emittenti private che dispongono già delle necessarie autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Si ritiene pertanto una ridondanza l'obbligo di una ulteriore richiesta di autorizzazione al Presidente della Provincia.

La legge 66 del 20 marzo 2001 all'art. 2-bis, comma 7 esplicita che le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sono rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni.

Anche all'articolo 2, Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi, al comma 1-bis, si fa riferimento esplicito al ruolo delle Regioni e dei Comuni nel caso di trasferimenti degli impianti e non quello delle Province o delle Aree Metropolitane.

Vista anche la decisione nel 1988 del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, 20 ottobre 1988, n. 594, inedita sul Rep. Giur. It.) ove si stabilisce che:

- l'autorizzazione all'installazione di stazione ed antenne radioelettriche ad uso privato spetta esclusivamente all'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Anche l'articolo 1 della determinazione 16 luglio 2001 della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni specifica che l'abilitazione è rilasciata soltanto dal Ministero delle Comunicazioni.

A partire dal Governo Berlusconi IV il Ministero delle Comunicazioni è stato accorpato al Ministero dello Sviluppo Economico.

In considerazione inoltre della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n.1786 del 2011 in cui si chiarisce come "la legge regionale all'art. 3 prevede che l'installazione e la modifica di impianti con potenza superiore a 150 watt, siano subordinate ad un'autorizzazione del Presidente della Provincia competente per territorio, e che l'istanza debba essere inoltrata tramite il dipartimento provinciale dell'ARPAV.

L'articolo 87 del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, prevede invece la presentazione di una sola istanza all'ente locale, la possibilità di richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta, la convocazione di una conferenza di servizi in caso di motivato dissenso espresso da un'Amministrazione, e il rilascio tacito dell'autorizzazione se, entro il termine di 90 giorni, non sia comunicato un diniego o il parere negativo dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

2.2 Come è stato ripetutamente affermato (cfr. Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 265; Corte costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; Corte costituzionale, ord. 18 maggio 2006, n. 203; Corte costituzionale, 27 luglio 2005, n. 336):

- *la norma statale, che attua la delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 1 agosto 2002, 166, ha dettato, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano uniformi e tempestive al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza;*
- *le esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, "principi fondamentali" operanti nelle materie di competenza ripartita, che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame;*
- *la sussistenza di un unico procedimento, quale prefigurato dall'art. 87 del Codice, risponde pienamente ai suddetti principi;*
- *deve ritenersi contraria agli stessi principi la previsione di ulteriori e autonomi procedimenti, in quanto la duplicazione dei titoli autorizzatori e, quindi, di ciascun iter procedimentale, determinerebbe una evidente compromissione di quelle esigenze di tempestività e semplificazione che assurgono al rango di principi fondamentali del settore".*

La modifica proposta alla legge regionale 9 luglio 1993, n.29 è pertanto doverosa ed in linea con una politica di snellimento delle procedure per le emittenti radio-televisive regionali.

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, N. 29,
"TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA
IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI" E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
"Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni
non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".**

1. L'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993 n. 29 è abrogato.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
"Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni
non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".**

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993 è abrogato.

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
"Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni
non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".**

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993 è così
sostituito:

*"1. È applicata una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10
milioni, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nel caso di
mancata comunicazione prevista dall'articolo 2."*

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio
regionale.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".....	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)

**TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA
IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI**

Art. 3 - Autorizzazione.

1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio. (1)
2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio. (2)
3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2. (3)
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. (4)
5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'ARPAV competente per territorio. (5)

(1) Comma così sostituito da lett. a) comma 2 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(2) Comma così sostituito da lett. b) comma 2 art 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(3) Comma sostituito da art.32 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6

(4) Comma sostituito da art.32 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6

(5) Comma così sostituito da lett. c) comma 2 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

Nota all'articolo 2

Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)

TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono, entro i termini di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, richiedere la prescritta autorizzazione. (1)

2. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento. (2)

(1) Il termine è stato prorogato al centoventesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento previsto dal comma 5 dell'art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3. In precedenza era stabilito al 31 dicembre 1997 dall'art. 31 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6; in precedenza proroga al 31 dicembre 1995 disposta dall'art. 32 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, e in precedenza proroga disposta dall'art. 7 comma 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11.

(2) Articolo sostituito dal comma 1 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Nota all'articolo 3

Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)

TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 8 - Sanzioni.

1. È applicata una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:

- a) mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2;
- b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa;

c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

d) modifiche dell'impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.

3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.

4. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 7946 denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato. (1)

(1) Articolo sostituito dal comma 2 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6